



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2857 di data 10 agosto 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla sistemazione ed allargamento della parte finale della pista da sci n. 11/6/1 denominata "FIAMME ORO 1", nella skiarea dell'Alpe Lusia, in Comune di Moena.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Massimo TONDINI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Cristina PENASA | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 22 giugno 2020, con la quale la società S.I.F. Lusia S.p.A. con sede in Moena – Loc. I Ronc, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione ed allargamento della parte finale della pista da sci n. 11/6/1 denominata "FIAMME ORO 1" ubicata nella skiarea dell'Alpe Lusia, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Marco Lutzenberger, datati giugno 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento della pista nella parte terminale dove presenta un marcato restringimento poco compatibile, sotto il profilo sciistico, con la pendenza che caratterizzata tale tratto, approssimativamente tra le quote 1480 e 1415 m s.l.m.. Le movimentazioni di terreno (circa 2400 mc) previo esbosco sia in scavo che riporto sono compensate in loco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società S.I.F. Lusia S.p.A. con sede in Moena – Loc. I Ronc, 4, alla sistemazione ed allargamento della parte finale della pista da sci n. 11/6/1 denominata "FIAMME ORO 1" ubicata nella skiarea dell'Alpe Lusia, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 600,00 (seicento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - in fase esecutiva dovranno rimanere identificabili sul terreno, tramite picchettatura, rispettivamente il bordo pista e il piede della rampa;
 - per prevenire fenomeni di erosione, le acque meteoriche raccolte dal piano pista dovranno essere accompagnate fino al piede della rampa con opportune metodiche;
 - l'inizio dei lavori potrà avvenire solo successivamente all'assegno delle piante da parte dell'Autorità forestale;

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr